

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 199/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 200/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 2042/2002 3
- Regolamento (CE) n. 201/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 2048/2002 6
- Regolamento (CE) n. 202/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 2249/2002 8
- Regolamento (CE) n. 203/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese 10
- Regolamento (CE) n. 204/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 12
- Regolamento (CE) n. 205/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare 16
- Regolamento (CE) n. 206/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 19
- Regolamento (CE) n. 207/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1940/2001 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 39 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali 24
- * Regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq 26**

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano	30
★ Regolamento (CE) n. 210/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità	33
Regolamento (CE) n. 211/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso	34
Regolamento (CE) n. 212/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	35
Regolamento (CE) n. 213/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele	37
Regolamento (CE) n. 214/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	39
★ Regolamento (CE) n. 215/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, recante decima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio	41
★ Direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici ⁽¹⁾	43

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/74/CE:

★ Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2003, che modifica le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE per quanto concerne il Botswana ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 403]	45
--	----

2003/75/CE:

★ Decisione n. 1/2003 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 30 gennaio 2003, che modifica la decisione n. 1/2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia	51
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 199/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 3 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	93,2
	204	62,8
	212	120,5
	999	92,2
0707 00 05	052	119,6
	204	114,7
	999	117,2
0709 10 00	220	82,4
	999	82,4
0709 90 70	052	131,2
	204	245,9
	999	188,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	51,7
	204	50,3
	212	42,9
	220	38,3
	624	86,1
	999	53,9
0805 20 10	204	67,4
	999	67,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	68,0
	204	58,9
	220	53,8
	464	144,9
	600	76,1
	624	77,8
	999	79,9
0805 50 10	052	55,8
	220	69,4
	600	66,8
	999	64,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	112,4
	404	103,6
	720	127,0
	999	114,3
0808 20 50	388	102,5
	400	112,2
	524	115,5
	528	80,1
	720	41,0
	999	90,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 200/2003 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 2042/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 2042/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la quarta gara prevista dal regolamento (CE) n. 2042/2002 per la prima il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 gennaio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 316 del 20.11.2002, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestpreise i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 381
	— Vorderviertel	750
DANMARK	— Forfjerdinger	750
	— Quarti posteriori	—
ITALIA	— Quarti anteriori	750
	— Quartiers arrières	—
FRANCE	— Quartiers avants	—
	— Hinterviertel	—
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	750
	— Voorvoeten	—
NEDERLAND	— Cuartos traseros	1 351
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	750

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Kugel (INT 12)	—
	— Oberschale (INT 13)	—
	— Unterschale (INT 14)	—
	— Filet (INT 15)	—
	— Hüfte (INT 16)	—
	— Roastbeef (INT 17)	—
	— Lappen (INT 18)	—
	— Hochrippe (INT 19)	—
	— Schulter (INT 22)	—
	— Vorderviertel (INT 24)	—
ESPAÑA	— Babilla de intervención (INT 12)	—
	— Tapa de intervención (INT 13)	—
	— Contratapa de intervención (INT 14)	—
	— Solomillo de intervención (INT 15)	—
	— Cadera de intervención (INT 16)	—
	— Lomo de intervención (INT 17)	—
— Entrecot de intervención (INT 19)	—	

FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	—	
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	—	
	— Tranche d'intervention (INT 13)	—	
	— Semelle d'intervention (INT 14)	2 320	
	— Filet d'intervention (INT 15)	11 010	
	— Rumsteck d'intervention (INT 16)	—	
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	5 000	
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	—	
	— Entrecôte d'intervention (INT 19)	—	
	— Épaule d'intervention (INT 22)	—	
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	—	
	— Avant d'intervention (INT 24)	—	
	ITALIA	— Noce d'intervento (INT 12)	—
		— Fesa interna (INT 13)	—
— Girello d'intervento (INT 14)		—	
— Filetto d'intervento (INT 15)		—	
— Scamone (INT 16)		—	
— Roastbeef d'intervento (INT 17)		—	
NEDERLAND	— Controfiletto d'intervento (INT 19)	—	
	— Interventievoorschenkel (INT 21)	—	
	— Interventieschouder (INT 22)	—	
	— Interventieborst (INT 23)	—	
	— Interventievoorvoet (INT 24)	—	

**REGOLAMENTO (CE) N. 201/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara
di cui al regolamento (CE) n. 2048/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 2048/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la quarta gara prevista dal regolamento (CE) n. 2048/2002 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 28 gennaio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 316 del 20.11.2002, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	—
ITALIA	— Quarti anteriori	—
FRANCE	— Quartiers avant	—
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	—
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Hinterhese (INT 11)	—
	— Lappen (INT 18)	—
	— Vorderhese (INT 21)	—
	— Schulter (INT 22)	—
	— Brust (INT 23)	—
ESPAÑA	— Vorderviertel (INT 24)	1 032
	— Jarrete de intervención (INT 11)	—
	— Falda del costillar de intervención (INT 18)	—
	— Morcillo de intervención (INT 21)	—
	— Paleta de intervención (INT 22)	—
FRANCE	— Pecho de intervención (INT 23)	—
	— Cuarto delantero de intervención (INT 24)	—
	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	—
ITALIA	— Flanchet d'intervention (INT 18)	—
	— Jarret avant d'intervention (INT 21)	702
	— Spalla d'intervento (INT 22)	950
	— Petto di manzo d'intervento (INT 23)	—
	— Quarto anteriori d'intervento (INT 24)	950

**REGOLAMENTO (CE) N. 202/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda
gara di cui al regolamento (CE) n. 2249/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 2249/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la seconda gara prevista dal regolamento (CE) n. 2249/2002 per la prima il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 gennaio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestpreis i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

ITALIA	— Quarti posteriori	1 353
--------	---------------------	-------

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Kugel (INT 12)	—
	— Oberschale (INT 13)	2 710
	— Lappen (INT 18)	—
	— Hochrippe (INT 19)	—
	— Schulter (INT 22)	1 350
FRANCE	— Vorderviertel (INT 24)	1 380
	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	—
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	2 071
	— Tranche d'intervention (INT 13)	—
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	861
	— Épaule d'intervention (INT 22)	1 350
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	—
	— Avant d'intervention (INT 24)	1 350

**REGOLAMENTO (CE) N. 203/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003**

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2002 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, e l'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo di applicazione dell'accordo bilaterale AMF ⁽⁵⁾, siglato il 19 gennaio 1995 e approvato con decisione 95/155/CE del Consiglio, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE, autorizzano i trasferimenti tra esercizi contingentali. Queste disposizioni in materia di flessibilità sono state notificate all'Organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio dopo l'adesione della Cina all'OMC.
- (2) La Repubblica popolare cinese ha presentato richieste di trasferimenti tra esercizi contingentali il 10 e il 20 dicembre 2002.

- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2002, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati, per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 91.

⁽³⁾ GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.

ALLEGATO

720 Cina						Adeguamento			
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2002	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Limite derivante dall'applicazione delle normali flessibilità dell'1 %	Quantità	Percentuale	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IIB	12	pezzi	31 073 000	35 112 490	35 423 220	621 460	2,0	Trasferimento dall'anno contingente 2003	36 044 680
IIB	13	pezzi	501 972 000	528 797 078	533 816 798	20 078 880	4,0	Trasferimento dall'anno contingente 2003	553 895 678
IIB	15	pezzi	16 527 000	17 525 672	17 690 942	330 540	2,0	Trasferimento dall'anno contingente 2003	18 021 482
IIB	83	kg	8 914 000	9 768 395	9 857 535	178 280	2,0	Trasferimento dall'anno contingente 2003	10 035 815
	163	kg	5 648 000	6 036 772	6 093 252	112 960	2,0	Trasferimento dall'anno contingente 2003	6 206 212

REGOLAMENTO (CE) N. 204/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C e D

1. **Azioni n.:** 39/02 (A); 40/02 (B); 41/02 (C); 42/02 (D)
2. **Beneficiario** (?): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman-Jordan [telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27]
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
 - A: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64]
 - B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 84 04 61-6; fax 84 04 67]
 - C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47]
 - D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A: Israele (Gaza); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 126
7. **Numero di lotti:** 4 (A: 275 tonnellate; B: 315 tonnellate; C: 194 tonnellate; D: 342 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4) (?): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D2]
9. **Condizionamento** (6) (8) (?): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.1 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (?): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
 - lotto D: «Expiry date ...» (data di fabbricazione + 2 anni)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
 - A condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** A, C: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
B, D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: A, B, C: 6.4.2003; D: 13.4.2003
 - 2° termine: A, B, C: 20.4.2003; D: 27.4.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 10-23.3.2003
 - 2° termine: 24.3-6.4.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.2.2003
 - 2° termine: 4.3.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Attn. Mr T. Vestergaard, Commission européenne, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO E

1. **Azione n.:** 43/02
2. **Beneficiario** (?): World Food Programme (PAM), via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Israele
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 264
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.2]
9. **Condizionamento** ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.1 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (?): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto di sbarco — terminale per contenitori
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Ashdod
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 13.4.2003
 - 2° termine: 27.4.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 17.-30.3.2003
 - 2° termine: 31.3-13.4.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.2.2003
 - 2° termine: 4.3.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario (+ «data di produzione: ...»).
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto III.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità europea”».
- (⁶) Da spedire in containers di 20 piedi. Lotti A, C ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- (⁷) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
- (⁸) In deroga al disposto della GU C 267 del 13.9.1996 — Peso della bottiglia vuota: minimo 24 g.
- (⁹) A, E: la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 18 t metriche nette.

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

REGOLAMENTO (CE) N. 205/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003
relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano.

- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A e B

1. **Azione n.:** 61/02 (A); 62/02 (B)
2. **Beneficiario** ^(?): World Food Programme (PAM), via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A: Guinea; B: Liberia
5. **Prodotto da mobilitare** ^(?): piselli spezzati
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 850
7. **Numero di lotti:** 2(A: 1 000 tonnellate; B: 1 850 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 (B.6)
9. **Condizionamento** ⁽⁵⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 (2.1, A.1.a, 2.a e B.4) o (4.0 A.1.c, 2.c e B.4)
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 (IV.A.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: A: francese; B: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
Il prodotto deve provenire dalla Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 10-30.3.2003
 - 2° termine: 24.3-13.4.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.2.2003
 - 2° termine: 4.3.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁵) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «Piselli spezzati».
- (⁷) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁸) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

REGOLAMENTO (CE) N. 206/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 5/02
2. **Beneficiario** ^(?): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Liberia
5. **Prodotto da mobilitare:** semola di granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 5 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.14]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Monrovia
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 20.4.2003
 - 2° termine: 4.5.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 17-30.3.2003
 - 2° termine: 31.3-13.4.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.2.2003
 - 2° termine: 4.3.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 29.1.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 2307/2003 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 100)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 60/02
2. **Beneficiario** (?): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 29 88; fax 65 13 28 44/3; telex 62 66 75 WFP 1
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Corea del Nord
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 12 000
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (³) (⁵): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 1]
9. **Condizionamento** (?): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** (⁶): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** (⁸): reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Nampo
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 4.5.2003
 - 2° termine: 18.5.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 3-16.3.2003
 - 2° termine: 17-30.3.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.2.2003
 - 2° termine: 4.3.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** (⁴): restituzione applicabile il 29.1.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 2307/2003 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2003, pag. 100)

LOTTO C

1. **Azione n.:** 59/02
2. **Beneficiario** (?): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Israele
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 3 000
7. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (C1: 1 000 tonnellate; C2: 1 000 tonnellate; C3: 1 000 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (³) (⁵): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.10]
9. **Condizionamento** (?): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** (?): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: C1: 10-30.3.2003; C2: 24.3-13.4.2003; C3: 7-27.4.2003
 - 2° termine: C1: 24.3-13.4.2003; C2: 7-27.4.2003; C3: 21.4-11.5.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.2.2003
 - 2° termine: 4.3.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (!): Mr T. Vestergaard, Commission européenne, Bureau L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** (!): restituzione applicabile il 29.1.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 2307/2002 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 100)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
C: la fornitura deve essere stivata in container di 20 piedi, di capacità non superiore a 18 t metriche nette.
- (⁸) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

**REGOLAMENTO (CE) N. 207/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 1940/2001 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 39 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾, fissa le procedure e le condizioni di tale vendita.
- (2) La gara in corso in applicazione del regolamento (CE) n. 1940/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2089/2002 ⁽⁵⁾, ha portato allo smaltimento quasi completo del quantitativo del quale l'organismo d'intervento ha inizialmente autorizzato la vendita. L'Italia dispone ancora di scorte d'intervento di risone dei raccolti precedenti il 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato. È pertanto opportuno aumentare i quantitativi inizialmente previsti per tale gara, autorizzando la vendita di questo quantitativo a rischio.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1940/2001 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 39 000 tonnellate di riso di cui all'allegato I dei raccolti 1997 e 1998 nonché di un quantitativo supplementare di circa 20 000 tonnellate di cui all'allegato I a) del

raccolto 1998, da esso detenute, che saranno impiegate nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).»

- 2) L'allegato I è completato dal seguente allegato I a):

«ALLEGATO I a)

(in tonnellate)

Luogo di ammasso	Quantitativi
Cardé (CN)	864,060
Moncrivello (CN)	2 097,650
Formigliana (VC)	8 735,180
Casalvolone (NO)	1 450,360
Racconigi (CN)	3 128,350
Pontelangorino (FE)	1 303,699
Novara (NO)	657,850
Cambiano (CN)	863,143
S. Martino Siccomario (PV)	697,420
Mandrogne (AL)	635,080
Totale	20 432,792»

- 3) All'articolo 5 il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione del mercoledì 16 aprile 2003.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 aprile 2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 322 del 27.11.2002, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 208/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003**

che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1346/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, ultimo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2465/96 contiene un modulo intitolato «Notifica o richiesta di spedizione di merci in Iraq», che deve essere compilato dalle parti interessate per notificare le esportazioni in Iraq al comitato istituito dalla risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per chiedere a detto comitato di autorizzare le esportazioni in Iraq o per chiedere i pagamenti relativi alle esportazioni in Iraq all'Ufficio del programma Iraq (OIP) del segretariato generale delle Nazioni Unite.

- (2) Il 30 dicembre 2002, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1454(2002), che contiene un modulo modificato intitolato «Notifica o richiesta di spedizione di merci in Iraq». L'allegato II deve quindi essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2465/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 27.12.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 197 del 26.7.2002, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Modulo da compilare per la notifica delle esportazioni in Iraq, la domanda di autorizzazione o la domanda di pagamento di tali esportazioni tramite il conto presso terzi delle Nazioni Unite di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2465/96

December 2002 REVISED

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED BY RESOLUTION 661 (1990) CONCERNING THE SITUATION BETWEEN IRAQ AND KUWAIT NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS TO IRAQ For further guidance regarding completion of application please consult OIP web site (www.un.org/Depts/oip)			
(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)			
COMM. No.	REGISTRATION DATE	DATE RECEIVED BY UNMOVIC (if applicable, for 986) DEADLINE DATE (for 661)	DATE SENT TO THE COMMITTEE (if applicable)
(TO BE COMPLETED BY PROSPECTIVE EXPORTING COUNTRY or INTERNATIONAL ORGANIZATION)			
1. MISSION OR INTERNATIONAL ORGANISATION		2. CERTIFYING SIGNATURE AND OFFICIAL SEAL	
3. DATE OF SUBMISSION		4. MISSION REFERENCE No.	
5. GOODS TO BE SHIPPED (General description of the goods)		6. NUMBER OF LINE ITEMS ON THE EXCEL FORM ATTACHMENT	7. TOTAL VALUE
			8. CURRENCY ISO CODE
9. EXPORTER Name: Address: Country: Phone/Fax/E-mail:		10. ORIGIN of GOODS (if different from applicant State)	
11. RECEIVING COMPANY/ORG. Name: Address: Phone/Fax/E-mail:		12. SHIPPING ARRANGEMENTS: Select ONE Point of Entry into Iraq <input type="checkbox"/> Trebil <input type="checkbox"/> Al Waleed <input type="checkbox"/> Zakho <input type="checkbox"/> Umm Qasr <input type="checkbox"/> Ar'ar	
13. END USER entity (if different from receiving company/org.) Name: Address: Phone/Fax/E-mail:		14. END USE Provide details of intended end-use (attach additional sheets if necessary)	
15. METHOD OF PAYMENT <input type="checkbox"/> From the Iraq Account in accordance with SC resolution 986 (1995) In this case, please fill out PAGES 2 and 3 (Relevant documentation including contract(s) must be attached)			
<input type="checkbox"/> By other arrangement: Provide as much detail as possible (in this case, disregard Pages 2 and 3)			
16. ADDITIONAL INFORMATION: (Attach additional sheet if necessary)			

**IF THIS NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS TO IRAQ
IS TO BE PAID FROM THE IRAQ ACCOUNT
IN ACCORDANCE WITH SC RESOLUTION 986 (1995)
PLEASE FILL OUT THESE ADDITIONAL BOXES
(see box 15 on Page 1)**

MISSION REFERENCE No.:

17. IDENTICAL GOODS PREVIOUSLY SUBMITTED:

Indicate whether or not you have previously submitted an application(s) for IDENTICAL goods.

YES **NO** **UNABLE TO DETERMINE**

If **YES** provide Comm. number reference(s) with respective item number(s).

18. DETAILED LIST OF GOODS:

Indicate whether or not the scope of supply includes any spare parts, accessories, sets, kits, tool boxes, tools, equipment, special tools, lots or consumables.

YES **NO**

If **YES** indicate whether or not all components of the spare parts, accessories, sets, kits, tool boxes, tools, equipment, special tools, lots or consumables have been listed as separate line items with the relevant description, quantity and price on the attached Excel format application.

YES **NO** (in this case, the document will not be registered by the Secretariat)

19. TECHNICAL INFORMATION:

Indicate whether or not the scope of the supply includes (separately or as part of larger item) any of the goods and/or technology specified on the OIP web site (www.un.org/Depts/oip)

YES **NO**

If **YES** indicate whether or not the relevant technical specification form for each item has been completed and attached to the application.

YES **NO** (in this case, the document will not be registered by the Secretariat)

20. GRL RELATED ITEM(S) AND/OR TECHNOLOGY:

Indicate whether or not the scope of the supply includes any item included in the Goods Review List (GRL). The GRL may be accessed via the OIP website (www.un.org/Depts/oip).

YES **NO** **UNABLE TO DETERMINE**

If **YES** indicate below the line number and description as in the Excel sheet of these goods considered to be included on the GRL.

Line Item No.	Description	GRL Ref. No.
.....
.....

(attach additional sheets if necessary)

**IF THIS NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS TO IRAQ
IS TO BE PAID FROM THE IRAQ ACCOUNT
IN ACCORDANCE WITH SC RESOLUTION 986 (1995)
PLEASE FILL OUT THESE ADDITIONAL BOXES
(see box 15 on Page 1)**

MISSION REFERENCE No.:

Note: Boxes 21 to 24 refer to questions frequently asked by U.N. experts during the review of applications. To avoid processing delays, you are strongly advised to complete the following boxes and, if applicable, provide the relevant information when submitting the application. If these questions do not appear to relate to any of the goods in your application, please select "Not Applicable" box

<p>21.</p> <p>Are any goods originally designed for military use?</p> <p><input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Not Applicable</p> <p>If YES please attach the relevant information.</p>
<p>22.</p> <p>Are any goods designed or modified to withstand the effects of electromagnetic pulse?</p> <p><input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Not Applicable</p> <p>If YES please attach the relevant information.</p>
<p>23.</p> <p>Are fiber optic cable or optical terminals to be supplied?</p> <p><input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Not Applicable</p> <p>If YES please attach the relevant information.</p>
<p>24.</p> <p>If the goods contain any bearings (as spare parts or as included in the equipment), are the bearings manufacture to a tolerance of ABEC 7 or 9 (or national equivalent).</p> <p><input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Not Applicable</p> <p>If YES please attach the relevant information.</p>

IMPORTANT NOTICE

The following attachments are compulsory:

- 1) Excel form application listing IN DETAIL all goods (including all spare parts, accessories) + diskette
- 2) Contract signed by both parties with all attachments, enclosures and annexes
- 3) All relevant documentations and/or technical specifications of the goods (e.g. brochures, pictures, diagrams, chemical composition, material composition, etc.)

For further guidance regarding completion of application please consult OIP website (www.un.org/Depts/oip)

**REGOLAMENTO (CE) N. 209/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2335/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) In attesa del completamento della procedura necessaria per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, un accordo interinale è stato concluso tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, approvato dalla decisione 2002/761/CE del Consiglio ⁽³⁾ relativo agli scambi e alle questioni commerciali, qui di seguito chiamato «accordo interinale», che entrerà in vigore il 1° marzo 2003.
- (2) L'accordo interinale prevede, nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari, concessioni tariffarie con un dazio doganale a tasso ridotto o nullo per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari del Libano.
- (3) Per l'attuazione dei contingenti tariffari previsti dall'accordo interinale è necessario includere il Libano nel regolamento (CE) n. 747/2001 e di aggiungere nel presente regolamento un elenco di prodotti agricoli originari del Libano cui si applicano i contingenti tariffari.
- (4) Il regolamento (CE) n. 747/2001 va quindi modificato di conseguenza.

(5) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per l'anno 2003, l'accordo interinale stabilisce che i volumi dei contingenti tariffari, il cui periodo contingente inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, vanno ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 1, è opportuno inserire «Libano» tra la «Siria» e «Israele».
- 2) È inserito un nuovo allegato VIa, recante il testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per l'anno 2003, i volumi dei contingenti tariffari comunitari, il cui periodo contingente inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, sono ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 262 del 30.9.2002, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO VIa

LIBANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in tonnellate)	Dazio contingente
09.1171	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.5	10 000 ⁽¹⁾	Esenzione
09.1172	ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	10	Patate di primizia e cosiddette "patate primaticce", fresche o refrigerate	dall'1.6 al 31.7	20 000 ⁽²⁾	Esenzione
09.1173	ex 0701 90 90	10	Cosiddette "patate primaticce", fresche o refrigerate	dall'1.10 al 31.12	20 000 ⁽²⁾	Esenzione
09.1174	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	5 000 ⁽¹⁾	Esenzione ⁽³⁾
09.1175	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati ⁽⁴⁾	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione ⁽³⁾
09.1176	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati ⁽⁴⁾	dall'1.1 al 31.12	3 000	40 % del dazio doganale della NPF ⁽³⁾
09.1177	0709 90 31		Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio ⁽⁵⁾	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1178	0711 20 11		Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1179	ex 0806 10 10	91, 99	Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (<i>Vitis vinifera</i> cv.)	dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7	6 000	Esenzione ⁽³⁾
09.1180	ex 0806 10 10	91, 99	Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (<i>Vitis vinifera</i> cv.)	dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7	4 000	40 % del dazio doganale della NPF ⁽³⁾
09.1181	0808 10		Mele, fresche	dall'1.1 al 31.12	10 000	Esenzione ⁽³⁾
09.1182	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione ⁽³⁾
09.1183	0809 20		Ciliege, fresche	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione ⁽³⁾
09.1184	0809 30		Pesche, comprese le pesche noci, fresche	dall'1.1 al 31.12	2 000 ⁽⁶⁾	Esenzione ⁽³⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in tonnellate)	Dazio contingente
09.1185	0809 40		Prugne e prugnone, fresche	dall'1.5 al 31.8	5 000	Esenzione ⁽³⁾
09.1186	1509 10 1510 00 10		Olio d'oliva ⁽⁷⁾	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1187	2002		Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 1 000 t.

⁽²⁾ Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 2 000 t.

⁽³⁾ La concessione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁴⁾ Tutta immissione in libera pratica di aglio è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11)].

⁽⁵⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

⁽⁶⁾ Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 500 t.

⁽⁷⁾ La concessione si applica alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 210/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003**

che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La concessione del pagamento per superficie nell'ambito del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinata all'obbligo di ritiro dei terreni.
- (2) Nelle modalità d'applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002⁽⁴⁾, è precisato che il periodo di messa a riposo deve iniziare non più tardi del 15 gennaio e che nessuna produzione agricola è consentita sui terreni ritirati.
- (3) A seguito delle avverse condizioni climatiche, i produttori di varie regioni di alcuni Stati membri si trovano nell'impossibilità di procedere, prima del 15 gennaio 2003, alla raccolta di culture, in particolare di patate, mais, barbabietole da zucchero e barbabietole da foraggio, sui terreni destinati a essere messi a riposo nell'ambito della campagna 2003/2004. È pertanto necessario, a titolo eccezionale, autorizzare un produttore che ne faccia richiesta a procedere alla raccolta delle sue colture entro il 28 febbraio 2003, senza che questo

comporti il divieto di riconoscere i terreni in questione come effettivamente messi a riposo, purché il produttore dimostri che sono state rispettate le condizioni in vigore.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora, nel presentare domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato, un produttore possa dimostrare che:

- a seguito delle avverse condizioni climatiche o di semine ritardate non è stato possibile procedere al raccolto anteriormente al 15 gennaio 2003,
- se la raccolta ha avuto luogo, essa è stata effettuata al più tardi entro il 28 febbraio 2003,
- sono state rispettate tutte le altre condizioni applicabili ai terreni ritirati,

i terreni in questione possono essere considerati, in deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, come effettivamente messi a riposo per la campagna 2003/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 51 del 22.2.2002, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 211/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003

**relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione
per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 177/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato a 1 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per la destinazione R01 i quantitativi chiesti il 31 gennaio 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 31 gennaio 2003.
- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 177/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 31 gennaio 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione dello 0,34 %.

Articolo 2

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 177/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 1° febbraio 2003, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

⁽⁵⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 35.

REGOLAMENTO (CE) N. 212/2003 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 2003****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2003.

Esso si applica dal 5 al 18 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 febbraio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 5 al 18 febbraio 2003

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,46	12,07	55,47	23,01
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	12,81	11,51	18,66	19,28
Marocco	15,19	14,18	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	12,28	12,36	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 213/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2003

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 22/2003 della Commissione ⁽⁸⁾.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

considerando quanto segue:

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

1. Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC ex 0603 10 20) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 22/2003 è abrogato.

(3) Il regolamento (CE) n. 212/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 214/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2003

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 212/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 24/2003 della Commissione ⁽⁸⁾.

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 24/2003 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 215/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2003

recante decima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 145/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 23, 24 e 28 gennaio 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 22.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- 1) La voce seguente viene aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
«Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Paesi Bassi. Registrazione presso la Camera di commercio: 14063277.»
 - 2) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
 - a) Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias "Hambali"; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); nato a: Encep Nurjaman; nazionalità: indonesiana; data di nascita: 4 aprile 1964; luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia;
 - b) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias "Abu Jibril"; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); nazionalità: indonesiana; luogo di nascita: Tiras-Selong, Lombok orientale, Indonesia»
 - 3) La voce «Mr Nabil Abdul Sayadi (alias Abu Zeinab)» dell'elenco «persone fisiche» è sostituita da:
«Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); data di nascita: 1/1/66 a El Hadid, Tripoli, Libano; nazionalità: belga dal 18.9.2001; marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan»
 - 4) La voce «Patricia Vinck (alias Souraya P. Vinck)» dell'elenco «persone fisiche» è sostituita da:
«Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); data di nascita: 4.1.1965 a Berchem, Anversa; nazionalità: belga; moglie di Nabil Sayadi.»
-

DIRETTIVA 2003/12/CE DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 2003****riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b),

In deroga alle norme di cui all'allegato IX della direttiva 93/42/CEE le protesi mammarie sono riclassificate come dispositivi medici della classe III.

vista la domanda della Francia e del Regno Unito,

Articolo 2

considerando quanto segue:

- (1) In base ai criteri di classificazione di cui all'allegato IX della direttiva 93/42/CEE, le protesi mammarie sono, in linea di principio, dispositivi medici della classe IIb.
- (2) La Francia ed il Regno Unito hanno chiesto che le protesi mammarie, in deroga alle disposizioni dell'allegato IX della direttiva 93/42/CEE, vengano classificate come dispositivi medici della classe III.
- (3) Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza delle protesi mammarie gli organismi notificati, nell'ambito del sistema di garanzia totale della qualità, devono esaminare il fascicolo di progettazione come indicato al punto 4 dell'allegato II alla direttiva 93/42/CEE. Di conseguenza è necessario provvedere alla riclassificazione delle protesi mammarie quali dispositivi medici della classe III.
- (4) È necessario stabilire il regime applicabile alle protesi mammarie immesse nel mercato prima del 1° settembre 2003 in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b, punto iii), della direttiva 93/42/CEE.
- (5) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato sui dispositivi medici istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE ⁽⁴⁾,

1. Le protesi mammarie immesse nel mercato prima del 1° settembre 2003 in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b, punto iii), della direttiva 93/42/CEE saranno oggetto di una nuova procedura di valutazione della conformità in quanto dispositivi medici della classe III entro il 1° marzo 2004.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 11, della direttiva 93/42/CEE, le decisioni relative alle protesi mammarie adottate dagli organismi notificati prima del 1° settembre 2003 in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 93/42/CEE non possono essere prorogate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad uniformarsi alla presente direttiva entro il 1° agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali provvedimenti a partire dal 1° settembre 2003.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i testi delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nei settori oggetto della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.2002, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 229 del 30.8.1993, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2003

che modifica le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE per quanto concerne il Botswana

[notificata con il numero C(2003) 403]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/74/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

(1) La decisione 1999/283/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/646/CE ⁽⁸⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.

(2) La decisione 2000/585/CE della Commissione ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/646/CE, stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio.

(3) Un focolaio di afta epizootica è stato confermato il 7 gennaio 2003 nel Botswana nella zona n. 6 riconosciuta dalla CE, dove l'infezione iniziale era stata individuata in un allevamento il 23 dicembre 2002, e le competenti autorità veterinarie del Botswana hanno immediatamente sospeso le esportazioni da tutto il paese di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e d'allevamento destinate alla Comunità europea.

(4) Le autorità del Botswana procedono attualmente ad una vaccinazione d'emergenza e stanno eseguendo indagini sul focolaio per valutare la situazione nel paese. Fintanto che non saranno noti i risultati di tale valutazione, non è possibile regionalizzare il Botswana in modo da consentire l'importazione di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e d'allevamento.

⁽⁷⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 211 del 7.8.2002, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

- (5) Tenuto conto di questa situazione, l'importazione di carni fresche dal Botswana può costituire un rischio d'introduzione dell'afta epizootica nel territorio della Comunità. Occorre pertanto sospendere temporaneamente l'importazione di carni fresche dissotate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e d'allevamento dalle zone precedentemente riconosciute del Botswana.
- (6) Le autorità del Botswana hanno tuttavia fornito informazioni particolareggiate sulle spedizioni di carni fresche già in viaggio verso la Comunità e garantito che le partite in causa sono state prodotte prima della data dell'infezione. È quindi opportuno autorizzare l'importazione nel territorio dell'Unione europea di queste partite ottenute da animali macellati anteriormente alla data dell'infezione.
- (7) Le disposizioni della presente decisione dovranno essere riesaminate entro tre mesi, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della malattia e delle ulteriori informazioni trasmesse dalla autorità del Botswana.
- (8) Occorre modificare in conformità le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

2. Nell'allegato III della decisione 1999/283/CE, la nota in calce 5 del modello A di certificato sanitario è soppressa.

Articolo 2

1. L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
2. Nell'allegato III della decisione 2000/585/CE, la nota in calce 8 del modello A del certificato sanitario e la nota in calce 7 del modello F del certificato sanitario sono sostituite dal testo seguente: «Dev'essere inserito il numero di versione indicato nella pertinente e nella presente decisione per le carni fresche della corrispondente specie domestica sensibile».

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata entro tre mesi tenendo conto dell'evoluzione della situazione dell'afta epizootica nel Botswana.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 7 febbraio 2003.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI RICHIESTI

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/Caprii		Solipedi		
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	
Botswana	BW	—		—		—		D		—
	BW-01	A ⁽⁴⁾	a	—		C ⁽⁴⁾	a	D		
	BW-02	A ⁽⁵⁾	a	—		C ⁽⁵⁾	a	D		—
Marocco	MA	—		—		—		D		—
Madagascar	MG	—		—		—		—		—
Namibia	NA	—		—		—		D		—
	NA-01	A	a	—		C	a	D		—
Swaziland	SZ	—		—		—		D		—
	SZ-01	A	a	—		—		D		—
Sudafrica	ZA	—		—		—		D		—
	ZA-01	A	a	—		C	a	D		—
Zimbabwe	ZW	—		—		—		—		—
	ZW-01	—		—		—		—		—

⁽¹⁾ MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da utilizzare per ciascuna categoria di prodotto conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il segno "—" indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ GS: garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

⁽⁴⁾ Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002.

⁽⁵⁾ Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002 e prima del 23 dicembre 2002.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

GARANZIE IN MATERIA DI POLIZIA SANITARIA DA RICHIEDERE PER LA CERTIFICAZIONE DI CARNI DI SELVAGGINA, CARNI DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E CARNI DI CONIGLIO

Paese	Codice	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà		
		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento				Selvatici		Conigli domestici				
		MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	
AR	Argentina	AR	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
AU	Australia	AU	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
BG	Bulgaria	BG	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-1	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-2	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-3	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
BR	Brasile	BR	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
		BR-1	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
BW	Botswana	BW	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW-01	A (*)	1, 2	F (*)	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW-02	A (*)	1, 2	F (*)	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
CA	Canada	CA	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
CH	Svizzera	CH	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
CL	Cile	CL	A	9	F		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
CY	Cipro	CY	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		—	
CZ	Repubblica ceca	CZ	A		F		—		G		D		I		—		C		H		—	
		CZ-1	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
		CZ-2	A		F		—		G		D		I		—		C		H		—	
EE	Estonia	EE	A		F		—		—		—		—		—		C		H		E	
GL	Groenlandia	GL	A		F		—		—		D		—		—		C		H		E	

Paese		Codice	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento				Selvatici		Conigli domestici			
			MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)			MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)		
HR	Croazia	HR	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
HU	Ungheria	HU	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		—	
IL	Israele	IL	—		—		—	—	—		D	8	I		—		C		H		—	
LI	Lituania	LI	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
LV	Lettonia	LV	A		F		—		—		—		—		—		C		H		E	
NA	Namibia	NA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		NA-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
NC	Nuova Caledonia	NC	A		F		—		—		—		—		—		C		H		—	
NZ	Nuova Zelanda	NZ	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
PL	Polonia	PL	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
RO	Romania	RO	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
RU	Russia	RU	—		—	—	—		—		—		—	—	—		C		H		E	
		RU-1	—	—	F	5		—		—		—		—		—		C		H		E
SL	Slovenia	SL	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
SK	Repubblica slovacca	SK	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
SZ	Swaziland	SZ	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		SZ-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
TH	Tailandia	TH	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
TN	Tunisia	TN	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
US	Stati Uniti d'America	US	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		—	

Paese		Codice	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento		Selvatici		D'allevamento				Selvatici		Conigli domestici			
			MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	CS ⁽²⁾
UY	Uruguay	UY	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
ZA	Repubblica sudafricana	ZA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		ZA-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—						B		C		H		—	
ZW	Zimbabwe	ZW	—		—		—		—		—		—				C		H		—	
		ZW-01	—		—		—		—								C		H		—	
Altri paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla parte prima dell'allegato della decisione 79/542/CEE e successive modifiche			—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	

⁽¹⁾ MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da applicare per ogni categoria di carni fresche e di origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione. Il segno "—" indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ CS: condizioni specifiche. I numeri (1, 2, 3, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

NB: ^(*) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002.

^(*) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002 e prima del 23 dicembre 2002.»

DECISIONE N. 1/2003 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE CE-TURCHIA**del 30 gennaio 2003****che modifica la decisione n. 1/2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia**

(2003/75/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno modificare la decisione n. 1/2001 ⁽²⁾ al fine di armonizzare le modalità di applicazione della decisione n. 1/95 con il codice doganale modificato della Comunità e con le relative disposizioni di attuazione.
- (2) È opportuno introdurre una disposizione per consentire l'utilizzo del metodo di tassazione della plusvalenza per il regime di perfezionamento passivo all'interno dell'unione doganale CE-Turchia,

DECIDE:

Articolo 1

Il titolo III, capitolo 2, della decisione n. 1/2001 è sostituito dalla seguente dicitura:

«CAPITOLO 2

PERFEZIONAMENTO PASSIVO*Articolo 21*

Ai fini del presente capitolo si intende per "traffico triangolare" il sistema in base al quale i prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento passivo sono immessi in libera circolazione con sgravio parziale o totale dei dazi all'importazione in una parte dell'unione doganale diversa da quella dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate.

Articolo 22

Laddove i prodotti compensatori o quelli di sostituzione sono immessi in libera circolazione nell'ambito del sistema del traffico triangolare, si utilizza il bollettino di informazione INF 2 per comunicare le informazioni relative alle merci esportate temporaneamente con tale sistema, al fine di ottenere lo sgravio parziale o totale per i prodotti compensatori.

Articolo 23

Il bollettino di informazione INF 2 è costituito da un originale e da una copia su formulari, conformi ai modelli che figurano nelle disposizioni di attuazione del codice doganale della Comunità (*), per l'intera quantità di merci vincolate al regime. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia del bollettino di informazione INF 2. Esso conserva la copia e restituisce l'originale al dichiarante.

L'ufficio di vincolo, che deve vistare il bollettino INF 2, indica nella casella 16 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione.

In caso di prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio di vincolo autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, applicando il sigillo doganale dell'ufficio sugli articoli, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile.

Un'etichetta munita del timbro dell'ufficio e recante i riferimenti della dichiarazione di esportazione è acclusa ai campioni, alle illustrazioni o descrizioni tecniche, in modo che questi non possano essere sostituiti.

I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati in conformità del terzo comma, sono restituiti all'esportatore in modo che questi possa ripresentarli con i sigilli intatti al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o di sostituzione.

In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno resi noti solo dopo l'apposizione del visto sul bollettino di informazione INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico sigillato.

Articolo 24

L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

Articolo 25

L'importatore dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione presenta l'originale del bollettino di informazione INF 2 e, eventualmente, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento.

Articolo 25

Qualora l'ufficio doganale che rilascia il bollettino di informazione INF 2 ritenesse necessarie alcune informazioni aggiuntive che non figurano sul detto bollettino, ne fa menzione sullo stesso. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo. Il foglio aggiuntivo deve essere menzionato sul formulario originale.

⁽¹⁾ GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31.

All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione INF 2 può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'esattezza delle informazioni fornite.

In caso di spedizioni successive, è possibile redigere il necessario numero di bollettini di informazione INF 2 per la quantità di merci o prodotti dichiarati al regime. In sostituzione del bollettino iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando viene utilizzato un solo bollettino di informazione, l'ufficio doganale che lo ha visto imputa le quantità di merci o prodotti sull'originale. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione sul formulario originale.

L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione INF 2 riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporta, in un dato periodo, un volume cospicuo di operazioni a copertura della quantità totale di importazioni o esportazioni.

In circostanze eccezionali il bollettino di informazione INF 2 può essere rilasciato a posteriori, ma non oltre la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti.

Articolo 26

In caso di furto, smarrimento o distruzione del bollettino di informazione INF 2, l'operatore può richiedere un duplicato del bollettino stesso all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che non sono state ancora reimportate le merci di temporanea esportazione per le quali è stato chiesto il duplicato.

L'originale e le copie del bollettino di informazione rilasciato in tali circostanze devono recare una delle seguenti indicazioni:

- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
- DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA
- KAKSOISKAPPALE
- DUPLIKAT
- DUPLICAT

Articolo 27

L'esenzione parziale dai dazi all'importazione per i prodotti compensatori da immettere in libera pratica è concessa, su richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi.

Ad eccezione delle merci di natura non commerciale, il primo comma non si applica quando le merci di temporanea esportazione che non sono originarie di una delle parti dell'unione doganale, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice doganale comunitario e ai sensi del titolo III, capitolo 2, sezione 1, del codice doganale della Turchia, sono state immesse in libera pratica a un'aliquota di dazio pari a zero in una delle parti dell'unione doganale.

Gli articoli da 29 a 35 del codice doganale della Comunità e gli articoli da 24 a 30 del codice doganale della Turchia si applicano mutatis mutandis alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

(*) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2003.

Per il comitato di cooperazione doganale

Il Presidente

P. FAUCHERAND